



**Regione Lombardia
Regolamento regionale n. 12 del 29 dicembre 2022**

“Disciplina del sistema regionale di accreditamento per i servizi abitativi e dei servizi abitativi sociali in attuazione dell’articolo 4, comma 4 e dell’articolo 32, della Legge regionale 16/2016”

**Comune di Brescia
Deliberazione di Giunta comunale n. 330 del 22.7.2026**

**Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai
servizi abitativi sociali (SAS)
di proprietà del Comune di Brescia e localizzate nel territorio comunale**

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO

dalle ore 9:00 del 29/07/2026 alle ore 12:00 del 21/09/2026

1. Avviso pubblico

1.1. Ai sensi del regolamento regionale n. 12 del 29 dicembre 2022 *“Disciplina del sistema regionale di accreditamento per i servizi abitativi e dei servizi abitativi sociali in attuazione dell’articolo 4, comma 4 e dell’articolo 32, della Legge regionale 16/2016”* e della deliberazione di Giunta comunale n. 330 del 22.7.2026, è indetto l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi sociali (SAS).

1.2. Le unità abitative destinate ai servizi abitativi sociali (SAS) che al momento vengono individuate per l’assegnazione col presente avviso sono n. 82.

1.3. Le unità abitative di SAS che si prevede di assegnare sono tutte di proprietà del Comune di Brescia e collocate sul territorio comunale nelle seguenti zone:

- Sanpolino;
- San Polo;
- Viale Piave;
- Centro.

1.4. Le unità abitative che si prevede di assegnare hanno diverse metrature, comprese tra 41,60 mq e 87,27 mq utili. Per il rapporto tra il nucleo richiedente e la dimensione degli alloggi assegnabili a quel nucleo, si rimanda all’articolo 5 del presente avviso.



1.5. L'assegnazione di un'unità abitativa di SAS sarà possibile anche qualora successivamente all'apertura dell'avviso e per tutto il periodo di validità della graduatoria, si rendano disponibili ulteriori unità abitative adeguate.

2. Requisiti per la presentazione della domanda

2.1. I beneficiari dei servizi abitativi sociali devono possedere i requisiti indicati dall'articolo 11 del regolamento regionale n. 12 del 29 dicembre 2022 *“Disciplina del sistema regionale di accreditamento per i servizi abitativi e dei servizi abitativi sociali in attuazione dell'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 32, della Legge regionale 16/2016”* e meglio precisati come segue:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (*“Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”*) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nell'Ambito territoriale-sociale 1 di Brescia;
- c) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione, a eccezione delle situazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 1 e 2, dell'articolo 25 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (*“Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”*);
- d) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese;
- e) assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all'articolo 22, comma 3 della legge regionale n. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;



- f) assenza di precedente assegnazione in proprietà in regime di edilizia convenzionata o anche realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, Regione o altro ente pubblico ad un componente del nucleo familiare di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- g) assenza di titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo la tabella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale n. 4/2017, ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri, adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia, considerando il percorso più breve. È fatto salvo il caso in cui la vendita dell'appartamento posseduto sia perfezionata prima della sottoscrizione del contratto di locazione;
- h) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, compreso tra un valore minimo non inferiore a 14.000 euro e un valore massimo di 40.000 euro. Per i nuclei di nuova formazione si prende in considerazione la somma dei rispettivi redditi, che devono comunque non superare i 60.000 euro.

2.2. Come specificato nell'articolo 11, comma 3 del regolamento regionale n. 12 del 29 dicembre 2022 *“Disciplina del sistema regionale di accreditamento per i servizi abitativi e dei servizi abitativi sociali in attuazione dell'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 32, della Legge regionale 16/2016”*, i requisiti di accesso ai servizi abitativi sociali devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento della sottoscrizione del contratto.

2.3. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera g) del paragrafo 2.1, come definito dalla deliberazione di Giunta comunale n. 330 del 22.7.2026, non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del soggetto richiedente. Inoltre, non precludono l'accesso ai servizi abitativi sociali:

- la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune;
- la nuda proprietà di un alloggio;
- la proprietà di un alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dall'ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 569 c.p.c.



3. Presentazione della domanda

3.1. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma informatica Elixforms raggiungibile dal sito del Comune di Brescia.

3.2. Per accedere al modulo di presentazione della domanda, è necessario che il richiedente si identifichi tramite SPID (Sistema Pubblico per l'Identità Digitale) o CIE (Carta d'identità elettronica) o TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi). Successivamente, il richiedente dovrà indicare i dati anagrafici propri e dei familiari che andranno ad abitare con lui nell'alloggio del servizio abitativo sociale secondo quanto indicato al successivo articolo 4, nonché il numero di telefono e l'indirizzo email ai quali può essere contattato.

3.3. Terminata la procedura di registrazione, il richiedente procede nella compilazione della domanda dichiarando il possesso di tutti i requisiti indicati dall'articolo 2 del presente avviso. Inoltre, il richiedente dichiara in domanda le condizioni familiari, abitative ed economiche che danno diritto a punteggio, nonché la sua eventuale appartenenza a una delle categorie aventi diritto a un punteggio preferenziale, come indicato ai successivi paragrafi 8, 9, 10, 11.

3.4. La domanda si considera completa dopo l'inserimento del codice della marca da bollo cartacea di 16 euro e con la conferma dell'invio dell'istanza.

3.5. Una volta completata la domanda, la piattaforma informatica Elixforms attribuisce all'istanza un codice identificativo univoco e successivamente invia un'email di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda con il riepilogo in formato .pdf delle dichiarazioni rese sulla piattaforma informatica Elixforms.

3.6. A ciascuna domanda così presentata, la piattaforma informatica Elixforms attribuisce automaticamente un punteggio, che verrà verificato dagli operatori incaricati insieme alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate.

3.7. Il richiedente per richiedere assistenza nella compilazione e nella trasmissione della domanda, può scrivere al seguente indirizzo email: assegnazioni.sas@comune.brescia.it o chiamare il numero 030.2977426.



4. Definizione di nucleo familiare

4.1. Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi sociali è quello costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

- a) coniugi non legalmente separati;
- b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (*"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"*);
- c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
- e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

4.2. Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*.

4.3. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del paragrafo 4.1.

4.4. Agli avvisi pubblici sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni alla data della domanda o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.

4.5. I termini di cui alle lettere c) ed e) del paragrafo 4.1 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto.



5. Rapporto tra il nucleo richiedente e la dimensione degli alloggi assegnabili

5.1. Ai fini dell'assegnazione, è da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:

	superficie utile residenziale	
Numero componenti nucleo familiare richiedente	valori minimi (mq)	valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile.
Più di 6	Come da regolamento locale di igiene.	
Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici di balconi, terrazze, cantine e altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da una sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità presente nel nucleo familiare richiedente.		

5.2. La domanda può essere presentata anche in assenza di un'unità abitativa adeguata in avviso: l'assegnazione sarà possibile anche qualora successivamente all'apertura dell'avviso e per tutto il periodo di validità della graduatoria, si rendano disponibili ulteriori unità abitative adeguate.

6. Subentro nella domanda

6.1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti facenti parte del nucleo familiare richiedente, secondo il seguente ordine:

- Coniuge o parte di unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 76/2016 o convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36 della legge 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;



- b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;
- c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

6.2. I termini di cui alla lettera a) per quanto riguarda il convivente di fatto e alle lettere c) e d) del paragrafo 6.1 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto.

7. Determinazione del punteggio

7.1. A seguito della compilazione della domanda da parte del richiedente, la piattaforma informatica Elixforms determina il punteggio di ciascuna domanda tenendo conto delle dichiarazioni rese.

7.2. La determinazione del punteggio è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, nonché all'eventuale appartenenza a una delle categorie aventi diritto a punteggio preferenziale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

8. Condizioni familiari che danno diritto a punteggio

I punteggi per le differenti condizioni familiari non sono cumulabili tra di loro, ad eccezione della condizione "persone con disabilità" che è compatibile con tutte le altre. Perché il punteggio sia riconosciuto, le condizioni devono essere presenti sia alla data della domanda che alla data della verifica, ove non diversamente specificato.

8.1. Anziani

a) Nucleo composto da due componenti maggiorenni:

- un componente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e l'altro totalmente inabile al lavoro;

oppure

- un componente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e l'altro che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età;

Punti 12



b) nucleo composto da una sola persona maggiorenne che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età; **Punti 10**

c) nucleo composto da più di due componenti maggiorenni, tutti over 65 **Punti 9**

d) Nucleo composto da più di due componenti maggiorenni, di cui almeno uno over 70 e gli altri tutti gli altri maggiorenni di età inferiore ai 65 anni.

Punti 8

8.2. Famiglie di nuova formazione

Come specificato al paragrafo 4.4, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni alla data di presentazione della domanda o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.

In tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

a) Famiglia di nuova formazione con minori; **Punti 10**

b) Famiglia di nuova formazione senza minori. **Punti 9**

Nel caso di famiglia di nuova formazione da costituirsi, i due componenti che si uniranno in matrimonio o unione civile devono appartenere a nuclei familiari distinti, ciascuno con proprio Isee in corso di validità. Ai fini della valutazione del disagio economico, in domanda va inserito l'Isee con il valore minore. Ai fini della valutazione dell'accesso all'avviso, invece, il requisito di cui alla lettera h) del paragrafo 2.1 prevede che per i nuclei di nuova formazione si prenda in considerazione la somma dei rispettivi redditi, che devono comunque non superare i 60.000 euro.

8.3. Nuclei familiari composti da un solo componente maggiorenne, con eventuali minori a carico

a) Nuclei familiari composti da un solo componente maggiorenne con uno o più minori a carico; **Punti 10**

b) Nuclei familiari composti da un solo componente maggiorenne senza alcun minore a carico; **Punti 9**



8.4. Persone con disabilità

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti presentano durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente.

- a)** Disabilità al 100% o disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104); **Punti 13**
- b)** Disabilità dal 91% al 99%; **Punti 11**
- c)** Disabilità dal 66% al 90%. **Punti 9**

Nel caso di minori con disabilità certificata si assegna il punteggio di cui alla lettera a) se si tratta di un handicap grave, il punteggio di cui alla lettera b) negli altri casi. In domanda va indicata la disabilità della persona più grave presente in famiglia.

9. Condizioni abitative che danno diritto a punteggio

I punteggi per le differenti condizioni abitative non sono cumulabili tra di loro, ad eccezione delle condizioni di sovraffollamento e coabitazione che sono compatibili tra di loro e con tutte le altre. Perché il punteggio sia riconosciuto, le condizioni devono essere presenti sia alla data della domanda che alla data della verifica, ove non diversamente specificato.

9.1. Abitazione impropria

- a)** Richiedenti che dimorino da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario come accertato dalle autorità pubbliche competenti; **Punti 6**
- b)** Richiedenti che dimorino temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23, comma 13 della legge regionale n. 16/2016 (servizi abitativi transitori) e che siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi sociali; **Punti 8**
- c)** Richiedenti che dimorino in alloggi o in strutture di tipo alberghiero, a carico di amministrazioni pubbliche; **Punti 5**
- d)** Richiedenti che dimorino da almeno 6 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute; **Punti 4**



- e) Richiedenti che risiedano da almeno un anno in alloggio privo di servizi igienici interni o privo di servizi a rete (acqua o elettricità o gas). **Punti 2**

9.2. Rilascio alloggio

Il punteggio non può essere attribuito a chi si trova in situazioni di morosità colpevole al momento dell'avvio dell'iter giudiziario; in particolare la condizione riguarda:

- nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stata già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio e, nel caso di alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dall'ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 569 c.p.c.;
- nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio da non più di un anno alla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, che non abbiano stipulato altro contratto di locazione o comodato d'uso.

Punti 8

9.3. Genitore separato o divorziato

Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico, corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai servizi abitativi sociali di cui alla lettera h) del paragrafo 2.1, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domanda. Il punteggio non può essere riconosciuto qualora il genitore separato o divorziato abbia stipulato altro contratto di locazione o comodato d'uso.

Punti 8



9.4. Barriere architettoniche e condizioni di accessibilità

- a) Nuclei familiari per i quali è riconoscibile il punteggio di cui al paragrafo 8.4, che abitano in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente); **Punti 7**
- b) Nuclei familiari per i quali è riconoscibile il punteggio di cui al paragrafo 8.1, che abitano con il proprio nucleo familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è accessibile solo tramite scale. **Punti 2**

9.5. Sovraffollamento

Richiedenti che, con il proprio nucleo familiare, abitano da almeno un anno in alloggio che presenta sovraffollamento, ossia:

- 1 o 2 persone in un alloggio pari o inferiore a 17 mq;
- 3 persone in un alloggio pari o inferiore a 34 mq;
- 4 o 5 persone in un alloggio pari o inferiore a 50 mq;
- 6 persone in un alloggio pari o inferiore a 67 mq;
- 7 o più persone in un alloggio pari o inferiore a 84 mq.

Punti 2

Per valutare il sovraffollamento si fa riferimento alla superficie catastale netta.

9.6. Coabitazione

Richiedenti che, con il proprio nucleo familiare, convivono anagraficamente con un altro o più nuclei familiari da almeno un anno. **Punti 1**

10. Punteggio condizioni economiche

Perché il punteggio sia riconosciuto, le condizioni devono essere presenti sia alla data della domanda che alla data della verifica. Nel caso di famiglia di nuova formazione da costituirsi, i due componenti che si uniranno in matrimonio o unione civile devono appartenere a nuclei familiari distinti, ciascuno con proprio Isee in corso di validità. Ai fini della valutazione degli aspetti economici, in domanda va inserito l'Isee con il valore minore. Ai fini della valutazione dell'accesso all'avviso, invece, il requisito di cui alla lettera h) del paragrafo 2.1 prevede che per i nuclei di nuova formazione si prenda in considerazione la somma dei rispettivi redditi lordi, che devono comunque non superare i 60.000 euro.



a) Isee tra 14.000,00 e 17.000,00;	Punti 6
b) Isee tra 17.000, 01 e 20.000,00;	Punti 5
c) Isee tra 20.000,01 e 24.000,00;	Punti 4
d) Isee tra 24.000,01 e 28.000,00;	Punti 3
e) Isee tra 28.000,01 e 32.000,00;	Punti 2
f) Isee tra 32.000,01 e 36.000,00;	Punti 1
g) Isee tra 36.000, 01 e 40.000,00.	Punti 0

11. Categorie aventi diritto a un punteggio preferenziale

I punteggi per le differenti categorie aventi diritto a un punteggio preferenziale non sono cumulabili tra di loro. Perché il punteggio sia riconosciuto, le condizioni devono essere presenti sia alla data della domanda che alla data della verifica, ove non diversamente specificato. Con deliberazione di Giunta comunale n. 330 del 22.7.2026, sono state individuate, quali categorie di cittadini aventi diritto a un punteggio preferenziale:

- a) dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 la cui sede di lavoro sia ubicata nel territorio dell'Ambito territoriale-sociale 1 di Brescia*; **Punti 13**
- b) giovani under 36, ossia persone che non abbiano compiuto il 36esimo anno di età alla data di presentazione della domanda**; **Punti 13**
- c) nuclei assegnatari di un alloggio del servizio abitativo transitorio, il cui contratto non sia più rinnovabile per il raggiungimento dei cinque anni previsti dalla normativa; **Punti 11**
- d) nuclei che alla data di presentazione della domanda sono in carico al Progetto di contenimento sfratti del Comune di Brescia. **Punti 11**

**Si considerano come dipendenti le persone che, alla data della domanda e alla data della verifica, siano assunte presso sedi ubicate nel territorio dell'Ambito territoriale-sociale 1 di Brescia come indicato nel contratto di assunzione. Il punteggio è riconosciuto se il richiedente o la richiedente rientrano in questa categoria sia al momento della domanda che al momento della verifica.*

***Il punteggio è riconosciuto se tutti i componenti del nucleo richiedente hanno meno di 36 anni alla data di presentazione della domanda.*



12. Formazione e pubblicazione della graduatoria

12.1. La graduatoria è elaborata direttamente dalla piattaforma informatica Elixforms, ordinando le domande dei nuclei familiari secondo il punteggio ottenuto dalle dichiarazioni rese in domanda.

12.2. Nel caso di domande con pari punteggio, l'assegnazione sarà determinata a seguito di istruttoria in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) punteggio per le categorie aventi diritto a punteggio preferenziale più elevato;
- b) punteggio per la condizione di disagio abitativo più elevato;
- c) punteggio per la condizione di disagio familiare più elevato;
- d) punteggio per la condizione di disagio economico più elevato;
- e) valore Isee minore.

12.3. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comune di Brescia approva la graduatoria provvisoria, che riporta la posizione in graduatoria di ciascuna domanda (identificata tramite l'ID domanda attribuito dalla piattaforma informatica Elixforms) e il relativo punteggio. L'ordine di priorità di eventuali domande aventi pari punteggio sarà definito successivamente in fase istruttoria come indicato al paragrafo 12.2.

12.4. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Brescia.

12.5. Avverso la graduatoria provvisoria il richiedente può, entro 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Brescia, presentare richiesta di rettifica del punteggio per persone con disabilità e conseguentemente del punteggio per barriere architettoniche e condizioni di accessibilità, qualora l'invalidità o handicap sia state conseguite all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione, del cui esito l'interessato sia venuto a conoscenza successivamente alla chiusura dell'avviso.

12.6. Il Comune di Brescia decide sull'istanza di rettifica del punteggio, di cui al paragrafo 12.5, mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso, l'istanza si intende accolta e la graduatoria provvisoria diventa definitiva.

12.7. In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, di cui al paragrafo 12.5, la graduatoria provvisoria diventa definitiva decorsi quindici giorni dalla data della pubblicazione.

12.8. La graduatoria definitiva è pubblicata, nei successivi cinque giorni, all'albo pretorio online del Comune di Brescia.



13. Modalità di assegnazione

13.1. L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dal Comune di Brescia in ordine di graduatoria, a partire dalla domanda dei nuclei familiari con il punteggio più elevato.

13.2. L'assegnazione avviene una volta completata l'istruttoria, qualora i requisiti e le condizioni indicate in domanda risultino verificate e la domanda in posizione utile.

13.3. L'assegnazione è preceduta dalla scelta alloggio effettuata dal nucleo familiare interessato, sulla base delle planimetrie e delle caratteristiche degli alloggi disponibili e adeguati ai sensi del paragrafo 5.1.

13.4. Una volta effettuata l'assegnazione, l'ente gestore provvede al calcolo del canone, alla predisposizione del contratto di locazione della durata di quattro anni (primo periodo), alla stipula dello stesso e alla consegna delle chiavi all'assegnatario.

14. Validità della graduatoria

14.1. La graduatoria sarà valida fino al suo completo scorrimento e in ogni caso non oltre i 24 mesi dalla sua approvazione definitiva.

14.2. L'assegnazione di un'unità abitativa di SAS sarà possibile anche qualora successivamente all'apertura dell'avviso e per tutto il periodo di validità della graduatoria, si rendano disponibili ulteriori unità abitative adeguate.

15. Canone di locazione

15.1. Come definito nella deliberazione di Giunta comunale n. 330 del 22.7.2026 e secondo quanto ivi precisato, il canone annuo viene calcolato applicando i seguenti importi al metro quadro:

Zona	Importo al mq
Centro	E. 61
V.le Piave	E. 58
S. Polo	E. 62
Sanpolino	E. 55



15.2. In caso di ulteriori disponibilità di alloggi in zone diverse della città, durante il periodo di validità della graduatoria, verranno applicati i seguenti importi al mq:

Zona	Importo al mq
Via Veneto	E.64
Brescia Due/Q.re Abba / Sant'Anna	E. 62
Vill. Prealpino / S. Eufemia/ Casazza	E. 57

15.3. In ogni caso, indipendentemente dalla zona, per gli alloggi di nuova realizzazione o di nuova completa ristrutturazione, i cui lavori siano stati conclusi dopo il 31.12.2025, il canone viene calcolato sulla base dell'importo di euro 65 al mq.

16. Controlli

16.1. L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,

16.2. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

16.3. Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.



17. Responsabile del procedimento

17.1. La responsabile del procedimento è la dirigente dell'UDS Coordinamento amministrativo, patrimonio abitativo e servizi cimiteriali, dott.ssa Giorgia Boragini.

17.2. Per informazioni è possibile contattare l'ufficio di riferimento telefonando al numero 030.2977426 o scrivendo un'email all'indirizzo assegnazioni.sas@comune.brescia.it.

18. Informativa sul trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n. 1.

Indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.comune.brescia.it.

Responsabile della protezione dei dati personali

È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: RPD@comune.brescia.it.

Fondamenti di liceità

Ogni trattamento effettuato dal Settore Servizi sociali e dall'UDS Coordinamento amministrativo, patrimonio abitativo e servizi cimiteriali rientra in una o più delle seguenti categorie, come disciplinato dal Reg. UE n. 2016/679, articolo 6, paragrafo 1:

- Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera e).

Finalità e rispettiva base giuridica

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione delle domande di assegnazione di un alloggio pubblico, ai sensi delle seguenti normative: Legge regionale n. 16/2016 e ss.mm.ii. "Disciplina regionale dei servizi abitativi"; Regolamento regionale n. 4/2017 e ss.mm.ii. "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici"; Regolamento regionale n. 12/2022 "Disciplina del sistema regionale di accreditamento per i servizi abitativi e dei servizi abitativi sociali".

Interessati e relative tipologie dei dati

Si riportano di seguito le tipologie di soggetti interessati, a cui si riferiscono i dati trattati, e le relative tipologie di dati trattati:

- Cittadini, compresi minori: dati ordinari e particolari.



Categorie di destinatari dei dati

I dati potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- Soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle specifiche finalità perseguite, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento.
- Soggetti privati che hanno un interesse concreto nei procedimenti istruiti dall'Ente nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- Soggetti pubblici a cui l'Ente è tenuto a comunicare i dati per l'osservanza di obblighi di legge o di regolamento.
- Enti gestori del patrimonio abitativo.

I dati personali trattati non sono soggetti a diffusione.

Origine dei dati trattati e tipologie di trattamento

I dati sono raccolti presso l'interessato e acquisiti da soggetti terzi durante lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente.

Le tipologie di trattamento previste sono: raccolta, elaborazione, trasmissione ai terzi, conservazione, cancellazione.

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati saranno trattati da soggetti specificamente designati dal Titolare, debitamente autorizzati e istruiti con le modalità ritenute da esso più opportune ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Trasferimento dati personali in Paesi extra UE

Non è previsto il trasferimento di dati in Paesi extra UE.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per 5 anni, ossia per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, tenuto conto del rispetto degli obblighi di legge/regolamento che il Titolare deve osservare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

Profilazione

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Reg. UE n. 679/2016, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet dell'Ente.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà far valere i suoi diritti nei casi previsti dalla legge, in qualsiasi momento e ove possibile, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, al diritto di ottenerne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di limitazione e opposizione al trattamento. I diritti



potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai riferimenti sopra indicati. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

In caso di trattamenti di dati effettuati dietro prestazione di consenso da parte dell'interessato, questi ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

I dati di contatto dell'Autorità Nazionale Garante per la Protezione dei Dati Personali sono disponibili all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/>.

Brescia, data della firma digitale

La Responsabile dell'UDS
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
PATRIMONIO ABITATIVO E SERVIZI CIMITERIALI
Dott.ssa Giorgia Boragini
documento firmato digitalmente